

Regione del Veneto

Provincia di Verona

Comune di Verona

*Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ambientale dell'
area ex Zanetti Spa sita in Via dell' Esperanto e Via Pasteur – Verona*

Screening di incidenza ambientale

Redatto da:

Dott. Ing. Marco Torresendi



1 - Premessa

Il presente screening ha come oggetto la determinazione dell'opportunità di redazione della V.Inc.A. in riferimento all'interazione tra le opere in esame, ovvero il programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ambientale dell'area ex Zanetti Spa sita in Via dell'Esperanto e Via Pasteur – Verona ed i Siti d'Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciali presenti nel comprensorio provinciale di Verona.

1.1 - Localizzazione dell'intervento

L'intervento è situato in Via dell'Esperanto e Via Pasteur a Verona presso il quartiere di Borgo Roma (coordinate geografiche: longitudine 10°58'58"E, latitudine 45°24'07"N).

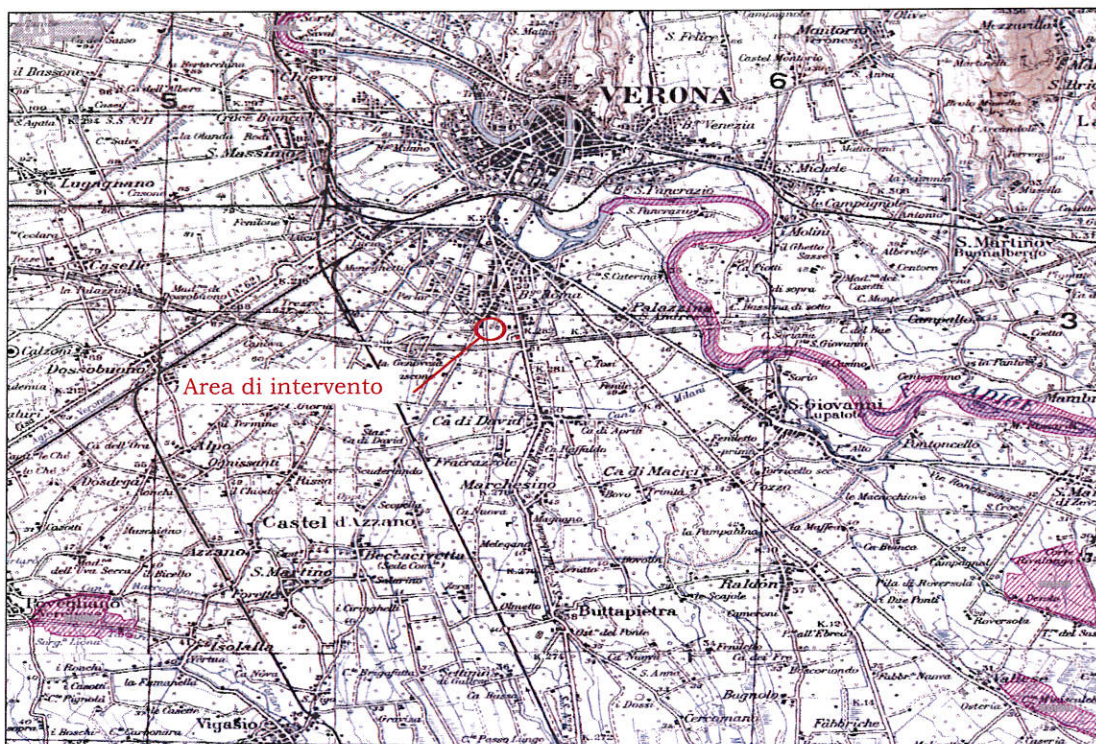
1.2 - Sito di Importanza Comunitaria eventualmente interessato

I siti di interesse comunitario in un raggio di 8 km sono due:

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE	DISTANZA (KM)
IT3210042	SIC/ZPS	Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine	3,0
IT3210043	SIC/ZPS	Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest	7,5

Vista la portata dell'intervento si può escludere a priori l'analisi sul tratto di monte dell'Adige (IT3210043) e su siti ancora più lontani in quanto oggettivamente distanti dall'area di interesse e separati da numerose "barriere antropiche" quali centri abitati, frazioni minori, zone industriali esistenti, strutture viabilistiche, ecc.

Per quanto riguarda il SIC/ZPS IT3210042 vista la relativa distanza si ritiene utile invece effettuare ulteriori approfondimenti. Il confine si trova a est del sito a circa 3,0 km. E' un sito della Rete Europea Natura 2000 denominato "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine".



2 - Necessità di procedere con lo screening

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, ha istituito con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" un sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000.

La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Giunta Regionale, con lo scopo di applicare la normativa comunitaria in materia di SIC e ZPS, recepita dallo Stato Italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, oltre ad aver fornito delle disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di piani e progetti, ad aver individuato a più riprese gli ambiti territoriali regionali di interesse comunitario, ha individuato, con D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 3766, nel Segretario Regionale per il Territorio l'autorità competente per l'attuazione nel

Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 e delle relative valutazioni di incidenza.

Con delibera n. 2636 del 6 agosto 2004, viene istituito il Servizio Rete Natura 2000, successivamente modificato con D.G.R. 30 dicembre 2005 n. 4444 in Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, quale struttura deputata allo svolgimento dei compiti assegnati alla Segreteria all'Ambiente e Territorio ed inquadrata alle dirette dipendenze della direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

La Giunta Regionale con propria deliberazione del 27 febbraio 2007, n. 441, ha adottato una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. per le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po.

In generale la normativa prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Alla luce della panoramica normativa esposta in precedenza, la presente relazione viene compilata seguendo lo schema indicato nell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006 recante "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE". Tale allegato prevede di suddividere l'analisi in 9 punti (3 di Screening, 6 di valutazione di incidenza quest'ultima solo se risulta necessaria a seguito dei precedenti punti):

- 1) *Screening – Gestione del sito (Fase 1) e descrizione del progetto (Fase 2)*
- 2) *Screening – Caratteristiche del sito (Fase 3)*
- 3) *Screening – Valutazione della significatività (Fase 4)*
- 4) Valutazione appropriata
- 5) Soluzioni alternative
- 6) Mitigazione
- 7) Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
- 8) Misure di compensazione
- 9) Esiti della valutazione appropriata

Ai sensi della Delibera di Giunta succitata i punti da 1 a 3 riguardanti lo screening sono sempre obbligatori, quando il progetto lo richiede.

Lo screening è il primo livello di valutazione ed è quel processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo infatti, dall'analisi della sezione preliminare (punto 3: Screening - Fase 4) si può giungere ad una delle seguenti conclusioni:

- con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

In questo caso la valutazione può ritenersi conclusa e non si procede a Valutazione di Incidenza Ambientale (punti 4÷9).

oppure

- le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata.

In questo caso la valutazione non può ritenersi conclusa e si deve procedere a Valutazione di Incidenza Ambientale (punti 4÷9).

In accordo con la metodologia proposta dalla Regione Veneto, si procede prima di tutto alla necessità di procedere allo screening.

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate in Dgr n. 3173/2006, al paragrafo 3. "Criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza."

Nel caso in esame si ricade al punto B *"opere o progetti esterni al sito"* e (oggetto del presente approfondimento) al punto VI *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Si ricorda inoltre che *“...È comunque fatta salva la facoltà dell'Autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie e di richiedere il completamento della procedura di screening nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa...”*.

Pertanto:

- vista la distanza dell'intervento dal Sito di Interesse Comunitario;
- visto il punto VI della lettera B dell'allegato A alla DGR del 10 ottobre 2006 n. 3173;
- visto che l'intervento si svolge INTERAMENTE all'esterno dei siti S.I.C., la distanza tra i confini dell'area e il punto più vicino del sito è di circa 2.800 m.

si allega alla presente la dichiarazione di non procedere ulteriormente con lo screening di Incidenza Ambientale.

RETE NATURA 2000
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

*MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006*

Il sottoscritto **MARCO TORRESENDI** nato il **02/06/1972** a **BUSSOLENGO (VR)**, cod.fisc. **TRRMRC72H02B296C**, in qualità di estensore responsabile del documento di V.Inc.A. relativa al programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ambientale dell' area ex Zanetti Spa sita in Via dell' Esperanto e Via Pasteur – Verona, localizzato in Comune di **VERONA (VR)**,

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
- La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

CONSIDERATO che l'allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:

A. all'interno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;

- II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

DICHIARA

che per l'istanza presentata **NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza** ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui precedentemente descritta:

- | | |
|--|--|
| ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I) | ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I) |
| ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II) | ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II) |
| ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III) | ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) |
| ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV) | ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV) |
| ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V) | ☐ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V) |
| | ☒ D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI) |

Si allega alla presente copia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.

DATA 25/07/2012

IL DICHIARANTE



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 25/07/2012

IL DICHIARANTE

